



CITTA' DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA RIBOLI "GIOSUE' POLI" (ex CONI)**

CAPITOLATO DI GESTIONE

ART. 1) OGGETTO

1. Il presente capitolato disciplina le modalità di gestione dell'impianto sportivo comunale di Via Riboli "Giosuè Poli" (ex CONI), nel prosieguo "impianto".

2. L'impianto è così catastalmente identificato: Comune Censuario di Schio – Foglio 11 – Mappale n° 635, sub 1, sub 3, sub 4. La sua consistenza è costituita dalle aree e locali come da planimetria allegata al presente capitolato, più precisamente:

- pista di atletica ed aree esterne, nonché servizi/spogliatoi;
- tendone "ex piscina"
- palestra Via Riboli 2
- sala muscolazione Via Riboli 8
- sale riunioni

(con esclusione del locale "ristorante-foresteria" e del locale "appartamento ad uso archivio")

La controprestazione della Concessionaria consiste nelle entrate derivanti dall'applicazione di tariffe di utilizzo (negli importi massimi come approvati dal Comune), di eventuali altri utilizzi per pubblicizzazione all'interno dell'impianto e di eventuali contributi comunali qualora dal rendiconto di cui all'art. 13) emerga che tali entrate sono insufficienti a coprire i costi di gestione.

La controprestazione così determinata è omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste.

Il valore del contratto – stimato ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari – è pari a complessivi € 47.030,00, calcolato sulla base annua di stima di entrata per utilizzo impianto.

La Concessionaria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3 – comma 5, della Legge n. 136/2010, il CIG (Codice Identificativo di Gara) è

ART. 2) UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto deve essere utilizzato per finalità di sport e ad esso connesse, compatibili con la tipologia dell'impianto, quali, a solo titolo di esempio:

- associazioni di atletica locali, iscritte all'Albo del Comune;
- altre associazioni/società sportive;
- Federazione di Atletica Leggera (FIDAL);
- altre Federazioni Sportive;
- Scuole;
- atleti federali "ospiti" a Schio;
- Centri Estivi, Manifestazioni ...

nell'utilizzo per riunioni/incontri va sempre data priorità, in caso di concomitanza, alle riunioni/incontri attinenti al tema dello sport rispetto ad altre tipologie.

Eventuali richieste di utilizzo per attività di tipo non sportivo (per es. esibizioni, corsi di formazione teorico/pratico, addestramento ...) vanno concordate con il Comune di Schio e non devono penalizzare l'attività sportiva praticata nell'impianto.

Per motivi assicurativi e di sicurezza, l'utilizzo è consentito esclusivamente a cittadini iscritti ad associazione sportiva utente dell'impianto e ad altri organismi/Enti (Federazioni, Scuole, ...). Ogni associazione sportiva utente dovrà provvedere a dotarsi di personale formato all'utilizzo del defibrillatore (DAE) e pronto ad intervenire (a sensi dell'art. 5 del Decreto 24.04.2013 "Decreto Balduzzi")

Gli utilizzi sono coordinati e programmati dalla Concessionaria, su richiesta degli interessati.

Gli utilizzi sono subordinati al pagamento delle tariffe, nell'importo massimo approvato dal Comune di Schio.

L'impianto dovrà essere messo a disposizione del Comune, gratuitamente, a semplice richiesta con date da concordare, per un massimo di n. 20 giorni all'anno.

La sala riunioni deve essere messa a disposizione del Comune per un massimo di n. 40 ore all'anno.

ART. 3) DURATA

Il periodo di concessione ha durata fino a completamento delle procedure per l'affidamento in gestione dell'intero Complesso Sportivo comunale Via Riboli/Via Urli e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo 2014/2019.

La concessione ha decorrenza dall'1.2.2016; nel mese di gennaio 2016 è consentito alla "concessionaria" l'affiancamento al personale comunale competente dei vari servizi di gestione dell'impianto, al fine di acquisire la conoscenza necessaria alla concessione autonoma dell'impianto a decorrere da febbraio 2016.

L'anno 2016 è considerato anno sperimentale e finalizzato a verificare la sostenibilità economica della gestione e non considerato al fine dell'applicazione della garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 19.

ART. 4) CONTENUTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE

1. Il servizio di gestione dell'impianto consiste nello svolgimento di tutti i seguenti compiti ed attività:

- a) apertura, chiusura, custodia e vigilanza;
- b) pulizia delle parti scoperte e coperte;
- c) sfalcio dell'erba delle aree verdi;
- e) pulizia della pista di atletica, evitando di danneggiarla con mezzi meccanici in attraversamento;
- f) cura e manutenzione ordinaria dell'impianto in generale e mantenimento dell'attrezzatura in efficienza ed idonea all'uso;
- g) cura e manutenzione delle recinzioni e degli accessi;
- h) cura e manutenzione ordinaria degli immobili presenti nell'impianto;
- i) rispetto dei turni per l'utilizzo dell'impianto;
- l) gestione delle emergenze anche mediante dotazione di defibrillatore (DAE), del relativo controllo dell'efficienza e funzionalità, nonché della presenza costante di personale formato e pronto ad intervenire; la Concessionaria deve comunicare al Comune i nominativi di dette persone ed ogni eventuale successivo aggiornamento;
- m) applicazione e incasso delle tariffe negli importi massimi approvati dal Comune;
- n) ogni altra attività volta alla cura e conservazione in buono stato dell'impianto e delle sue attrezzature.

Detto elenco è da ritenersi generico e non esaustivo; la Concessionaria si impegna e si obbliga a mantenere l'impianto in efficienza e conservazione così da poterlo consegnare al concedere, al termine della concessione, nelle condizioni in cui è stato concesso, salvo il normale deperimento legato all'uso.

ART. 5) APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E VIGILANZA

1. L'impianto deve essere aperto almeno nei seguenti giorni/orari:

- da lunedì a venerdì: 10.00/12.00 e 15.00/20.00

- sabato: 10.00/12.00 e 14.00/18.00

- domenica e festivi: su richiesta, in caso di manifestazioni, raduni/stage, ...

2.L'apertura e la chiusura sono a carico della Concessionaria e devono riguardare sia l'accesso all'area sia l'accesso ai fabbricati, ai servizi ed agli eventuali altri spazi richiesti dall'utente ed autorizzati dalla Concessionaria (tendone, palestra, sale riunioni, ...)

ART. 6) PULIZIA DELLE PARTI SCOPERTE E COPERTE

1.Tutte le parti costituenti l'impianto, siano esse coperte che scoperte, debbono essere pulite mediante:

-rimozione dei rifiuti abbandonati, svuotamento dei cestini e conferimento del contenuto secondo le modalità della raccolta differenziata;

-predisposizione dei cestini, dopo lo svuotamento, mediante l'inserimento di supporti asportabili in idoneo materiale;

-taglio delle aree in erba e conferimento alla raccolta del verde;

-spazzamento delle parti coperte e scoperte;

-lavaggio e disinfezione dei pavimenti in genere;

-pulizia e disinfezione, con eventuale disotturazione, dei servizi igienici con dotazione della carta igienica e del sapone liquido lavamani;

-lavaggio e disinfezione delle docce, nonché delle panche degli spogliatoi;

-sgombero della neve dal campo e dalle altre strutture all'aperto, se ed in quanto necessario. A tal fine si precisa che, per preservare l'integrità della pista di atletica, la stessa dovrà essere pulita manualmente. In caso di evento nevoso, qualora se ne ravvisasse la necessità, la Concessionaria dovrà pulire almeno due corsie per consentire un uso minimale dell'impianto e prendere contatti con il Comune per l'eventuale supporto in personale e mezzi;

- ogni altro intervento per il decoro, l'igiene e l'idoneo utilizzo dell'impianto.

2.La frequenza dell'esecuzione delle attività di cui sopra è lasciata nella responsabilità organizzativa della Concessionaria, ma in ogni caso l'impianto deve presentarsi sempre in perfette condizioni di agibilità per lo sport, di pulizia, di igiene e di decoro secondo il senso comune.

ART. 7) CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSI

1.La Concessionaria deve provvedere, con continuità nel corso dell'anno, alla verifica della funzionalità della recinzione e degli accessi, in modo tale da garantire che non vi siano intrusioni di terzi.

2.Rilevate eventuali falle nella recinzione o eventuali malfunzionamenti dei sistemi di accesso, la Concessionaria provvede senza indugio ad apprestare le misure atte a eliminare tali situazioni.

3.Nel caso di gravi manomissioni della recinzione, salvo l'obbligo di provvedere alla loro temporanea sistemazione, la Concessionaria provvederà a dare informazione al Comune – Servizio Manutenzioni del Settore Lavori Pubblici - affinché provveda con i propri mezzi ai necessari ripristini.

ART. 8) CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI PRESENTI NELL'IMPIANTO

1.Costituisce manutenzione ordinaria ogni azione di prevenzione del maggior degrado che potrebbe instaurarsi a causa dell'abbandono ed è finalizzata al contenimento di maggiori e più gravosi interventi.

Sarà cura delle parti stabilire di volta in volta eventuali specifiche manutenzioni da intendersi come straordinarie, in virtù della vetustà dell'impianto.

2. L'esecuzione delle manutenzioni ordinarie deve avvenire con personale idoneo, formato per gli aspetti di sicurezza e dotato di idonei DPI, sotto la supervisione e la responsabilità di un Referente Tecnico il cui nominativo e recapito deve essere comunicato al Comune. La Concessionaria potrà valersi anche di ditte specializzate, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 9) APPLICAZIONE E INCASSO DELLE TARIFFE DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La Concessionaria applica le tariffe di utilizzo negli importi massimi approvati dal Comune, introitandole direttamente.

Ai fini della gestione, alla Concessionaria si applicano, seppur in modo figurato, le medesime tariffe.

ART. 10) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Sono a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria, fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti per incuria/imperizia della concessionaria.

2. Il Comune redige il programma annuale degli interventi di manutenzione straordinaria di sua competenza e secondo propri criteri in relazione alle disponibilità di bilancio.

3. La chiusura dell'impianto o di sue parti a causa dei lavori di manutenzione straordinaria o di altri lavori di competenza del Comune, ovvero a fini di sicurezza degli utenti, non comporta alcun indennizzo a favore della Concessionaria. Il Comune deve comunicare alla Concessionaria l'effettuazione di tali lavori con congruo anticipo.

4. La Concessionaria è tenuta a collaborare con il Comune al fine di redigere il programma annuale delle manutenzioni straordinarie. In ogni caso è tenuto a comunicare al Comune immediatamente le situazioni che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria di sua stretta competenza.

ART. 11) SPESE A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

1. Sono ad esclusivo carico della Concessionaria i seguenti oneri:

- tutte le spese necessarie per svolgere i servizi oggetto di concessione;
- tutte le spese di carattere amministrativo e contabile connesse alla gestione.

ART. 12) ENTRATE A BENEFICIO DELLA CONCESSIONARIA

1. A fronte delle spese di cui all'art. 11) precedente, la Concessionaria beneficia delle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi, ivi comprese quelle figurative dovute per l'utilizzo dell'impianto medesimo da parte della Concessionaria stessa.

2. La Concessionaria introita inoltre eventuali somme conseguenti a pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, di cui al successivo art. 14.

ART. 13) RENDICONTO

Alla fine di ogni anno (entro 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento), la Concessionaria ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata con i seguenti dati:

- elenco dei soggetti che hanno utilizzato l'impianto nel periodo di riferimento;
- rendiconto economico relativo alla gestione dell'impianto nel periodo di riferimento; il rendiconto deve riportare voci ed importi di spese (per vari servizi di gestione) e di entrate (da utilizzi, da pubblicità, ...)

ART. 14) PUBBLICITA' COMMERCIALE

La Concessionaria ha facoltà di effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.

La pubblicità deve riguardare "messaggi" congrui con l'ambiente sportivo.

Sono a carico della Concessionaria tutte le imposte di pubblicità.

ART. 15) PERSONALE

1. La Concessionaria assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone, anche volontari, designate ad effettuare le attività di cui al presente capitolato e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno all'utenza, nonché alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

2. La Concessionaria assume, in particolare, tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici. L'assunzione delle responsabilità di cui sopra costituisce esonero di responsabilità per il Comune.
3. La Concessionaria, qualora si avvalga di personale dipendente, dovrà applicare nei confronti dello stesso condizioni normative, contributive e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro del settore, esonerando il Comune di Schio da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra Comune di Schio e il personale della Concessionaria.
4. La Concessionaria è obbligata ad osservare le norme relative alla prevenzione antincendio e alla sicurezza nella gestione e nell'utilizzo dell'impianto, adottando tutte le necessarie misure preventive a tutela dell'utenza e del personale, anche volontario, impiegato. La Concessionaria segnalerà al Comune di Schio ogni carenza strutturale e/o impiantistica e/o gestionale che possa interessare la sicurezza dell'impianto, adottando, in attesa del sopralluogo/intervento del Comune, le idonee misure preventive. Il nominativo ed il recapito del responsabile della sicurezza della Concessionaria – se diverso dal Rappresentante Legale - deve essere comunicato al Comune.
5. La Concessionaria è inoltre tenuta ad osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come stabilite dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, garantendo la sorveglianza sull'applicazione delle medesime, da parte del personale, anche volontario, impiegato.
6. In caso di manifestazioni e di attività agonistica con presenza di pubblico, la Concessionaria ha la responsabilità di contenere l'accesso del pubblico nel limite consentito dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

ART. 16) SUB-CONCESSIONE

1. E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di sub-concedere in tutto o in parte la concessione oggetto del presente capitolato.

ART. 17) CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. La consegna dell'impianto da parte del Comune alla Concessionaria è formalizzata mediante redazione, in contraddittorio tra le parti, di un verbale di ricognizione e presa in carico.
2. Alla scadenza della concessione, la Concessionaria deve riconsegnare l'impianto al Comune previo sopralluogo di verifica sullo stato di conservazione del medesimo eseguito in contraddittorio fra le parti. L'impianto deve essere in buono stato di conservazione e funzionante salvo il deperimento ordinario causato dal suo uso.

ART. 18) RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Concessionaria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo la Concessionaria deve stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose con compagnie o società primarie del ramo. Copia di detto contratto assicurativo deve essere consegnata al Comune all'atto della sottoscrizione della convenzione di concessione dell'impianto.

ART. 19) GARANZIA

1. La Concessionaria deve garantire il corretto utilizzo dell'impianto e il rispetto del presente capitolato.
2. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la Concessionaria costituisce una garanzia dell'importo di € 10.000,00 mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Schio.La garanzia deve essere consegnata al Comune alla fine del periodo transitorio di sperimentazione di cui al successivo art. 21).
3. La garanzia deve coprire l'intero arco di durata della concessione (escluso il periodo di sperimentazione di cui all'art. 21), intendendosi – per intera durata - il periodo massimo della concessione medesima (conclusione del

mandato amministrativo 2014/2019, indicativamente Giugno 2019). Essa sarà svincolata solo dopo che sia stato verificato con sopralluogo congiunto che l'impianto da riconsegnare non abbia subito danni. In presenza di danni, essi vengono contestati alla Concessionaria diffidandola a ripararli entro un termine congruo. In caso di inerzia vi provvede il Comune rivalendosi sulla garanzia e svincolando la stessa solo dopo il prelievo delle somme dovute.

ART. 20) PENALI

1. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato comporta l'applicazione di penali nella misura definita di volta in volta dall'Amministrazione comunale, in relazione alla gravità dell'inadempienza.
2. Il Comune, rilevata l'inadempienza, la contesta alla Concessionaria, intimandola a provvedere entro un congruo termine.
3. Laddove la Concessionaria persista nell'inadempienza, il Comune si sostituisce alla stessa, ponendo a carico della medesima Concessionaria le spese relative.

ART. 21) PERIODO DI SPERIMENTAZIONE

Vista l'impossibilità di prevedere precisamente l'utilizzo dell'impianto a seguito dell'applicazione delle nuove tariffe e, di conseguenza, la sostenibilità economica della gestione, è previsto un periodo sperimentale dal 01.02.2016 al 31.12.2016 che consenta la verifica dell'utilizzo, l'adeguatezza delle tariffe e la sostenibilità economica della gestione, previa analisi del rendiconto di cui all'art. 13). Per consentire una puntuale verifica dell'andamento della gestione, la Concessionaria dovrà organizzare periodici incontri con il Comune, con cadenza almeno trimestrale.

ART. 22) REVOCA DELLA CONCESSIONE

Fatta salva la facoltà di revoca anticipata per sopravvenute necessità ed esigenze di pubblico interesse, il Comune può revocare la concessione al verificarsi delle seguenti situazioni:

- abbandono dell'impianto e mancata apertura/chiusura per più di 5 giornate in un anno;
- applicazione delle tariffe d'utilizzo dell'impianto in misura superiore a valori massimi come approvati dal Comune;
- mancata presentazione di rendiconto annuale, come previsto all'art. 13);
- mancata presentazione della garanzia di cui all'art. 19);
- cancellazione della Concessionaria dall'Albo Comunale delle Associazioni;
- perdita della qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica da parte della Concessionaria;
- reiterate inosservanze – da parte della Concessionaria – del presente capitolato.

ART. 23) RINVII

Per quanto non regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili.

ART. 24) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovessero insorgere tra le parti, foro competente è il Tribunale di Vicenza.